

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA AL 100% “AQUALIS S.p.A.” NELLA
SOCIETÀ CONTROLLANTE “UNIACQUE S.p.A.”**

(redatto ai sensi degli artt.. 2501-*ter* e 2505 del codice civile)

Approvato dagli Organi Amministrativi
di Uniacque S.p.A. e Aqualis S.p.A.
in data 29 giugno 2021

Sommario

1. PREMESSE	3
2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	3
3. MODALITÀ DELLA FUSIONE	6
4. MOTIVI DELL'OPERAZIONE	7
5. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	8
6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	8
7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI	9
8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE	10

1. PREMESSE

Il progetto di fusione che segue è stato redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile ed approvato dagli Organi Amministrativi delle società “Uniacque S.p.A” e “Aqualis S.p.A.”.

Si premette che:

- la società incorporante, UNIACQUE S.p.A., possiede l'intero capitale sociale della società incorporata, AQUALIS S.p.A.; pertanto, si rendono applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 del codice civile;
- le società partecipanti alla fusione non hanno emesso obbligazioni né altri strumenti finanziari partecipativi.

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante:

UNIACQUE S.p.A., (di seguito anche la “**Società Incorporante**”), con sede legale in Bergamo, Via delle Canovine 21, capitale sociale euro 36.000.000 i.v., codice fiscale 03299640163, Partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03299640163, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Bergamo al n. 366188, operante nel settore della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo.

La società incorporante ha per oggetto: la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il servizio idrico). La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del servizio idrico integrato, tra cui l'attività, in conto proprio e/o in conto terzi, di laboratorio per l'analisi della qualità delle acque e, comunque, ambientali, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del comitato. la società realizza e gestisce esclusivamente, nell'ambito territoriale

ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto degli azionisti diversi dalla provincia di Bergamo e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del servizio idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia ed efficienza nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci. In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci; la società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4.3 ultimo capoverso del presente statuto e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla società. La società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

La società incorporante manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, senza modificare il proprio oggetto sociale.

Società Incorporata:

AQUALIS S.p.A. Unipersonale, (di seguito anche la "**Società Incorporata**"), con sede legale

in Ghisalba (BG), Via Malpaga 22, capitale sociale euro 5.138.140 i.v., codice fiscale 00226790160, Partita IVA e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00226790160, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A di Bergamo al n. 289145, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Uniacque S.p.A. che detiene attualmente il 100% del capitale sociale di Aqualis S.p.A., titolare degli impianti asserviti alla gestione del servizio idrico integrato svolto, a partire dal 1.1.2007, dalla Società Incorporante.

La società incorporata ha per oggetto sociale: l'attività di gestione delle reti ed infrastrutture di proprietà, al fine del servizio idrico integrato.

La società potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, di nuova costituzione o esistenti, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonché associarsi con altri soggetti pubblici o privati. Essa potrà compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale e così in particolare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, enti ed imprese aventi finalità analoghe, affini o connesse alle proprie, (a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento) escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, amministrare e compravendere, anche a riporto ed a premio, titoli a reddito variabile e fisso, quote di fondi di investimento, partecipazioni a società di gestione di fondi di investimento, partecipare a gare a licitazione sia pubbliche che private, ovvero assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale, anche a mezzo di partecipazioni temporanee in associazioni d'impresa. Essa può ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna; l'esercizio di queste ultime attività non deve essere svolto come attività prevalente e non deve essere in contrasto con quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974, dall'articolo 12 legge n. 77 del 23 marzo 1983 e dal d.l. n. 143 del 3 maggio 1991 (convertito dalla legge n. 197 del 5 luglio 1991). In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale

le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs n. 385/93 nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, richiamate in specie le norme abrogative e modificative di cui al d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415.

La società si avvarrà di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge e così di quelle disposte dall'unione europea, dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, nonché di finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati. Secondo legge, oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dagli enti soci.

3. MODALITÀ DELLA FUSIONE

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della società AQUALIS S.p.A. nella società UNIACQUE S.p.A. (di seguito la "**Fusione**").

In considerazione della circostanza che la Società Incorporante detiene l'intero capitale sociale della Società Incorporata, si segnala che:

- a) non si procederà ad alcun aumento di capitale sociale e non saranno assegnate azioni della Società Incorporante in concambio della quota della Società Incorporata da essa detenuta, della quale, pertanto, si procederà all'annullamento; per le medesime ragioni, non è previsto alcun conguaglio in denaro;
- b) sussistono le condizioni per avvalersi delle esenzioni previste all'art. 2505, primo comma, del codice civile ed, in particolare, dell'esonero dalla relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-*quinquies* del codice civile e dalla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-*sexies* del codice civile; conseguentemente, non occorre altresì stabilire:
 - il rapporto di cambio fra la quota della Società Incorporata e le azioni rappresentative del capitale sociale della Società Incorporante, nonché l'eventuale conguaglio in denaro (di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, n. 3 del codice civile);

- la modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante al socio della Società Incorporata (di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma n. 4 del Codice Civile);
- la data a partire dalla quale dette azioni della Società Incorporante partecipano agli utili (di cui all'art. 2501-*ter*, primo comma, n. 5 del codice civile).

La situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-*quater*, primo comma, del Codice Civile, è sostituita, sia per la Società Incorporata che per la Società Incorporante, dal bilancio al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, del codice civile.

La Fusione avverrà a valori contabili storici e in neutralità fiscale in base a quanto previsto dall'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (di seguito anche "**TUIR**"), senza generare quindi minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività della Società Incorporata verranno acquisite nel bilancio della Società Incorporante in regime di continuità fiscale ai sensi del suddetto art. 172 del TUIR.

Il progetto di Fusione è stato realizzato sulla base del bilancio (e della valutazione degli assets della Società Incorporata) chiuso al 31 dicembre 2020.

La Fusione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ed è soggetta alle imposte di registro e ipotecarie catastali in misura fissa.

4. MOTIVI DELL'OPERAZIONE

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso tale operazione sono:

- la realizzazione del progetto aggregativo delle c.d. Società Patrimoniali che si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione delle Società Partecipate dalla Pubblica Amministrazione così come previsto da *decreto sulle società partecipate* attuativo dell'art. 18 delle Legge Delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016. Infatti, tale decreto prevede anche dei piani di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società prive di dipendenti o di quelle che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori, (...), di quelle che

- nella media dell'ultimo triennio hanno registrato un fatturato medio sotto il milione di euro, (...), di quelle che svolgono all'interno dello stesso comune o area vasta doppioni di attività (...);
- l'ottimizzazione dei processi decisionali ed una migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse e competenze attualmente esistenti nelle società partecipanti alla Fusione attraverso l'accorpamento in un unico soggetto giuridico, a fronte della Fusione, delle attività svolte dalla Società Incorporante (ciclo completo riguardante la gestione del servizio idrico integrato) con quella di semplice proprietaria degli impianti asserviti alla gestione del ciclo idrico integrato svolta invece dalla Società Incorporata, con un miglioramento dell'efficienza gestionale, controllo dello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità dei medesimi impianti;
 - la realizzazione di sinergie ed il risparmio di costi di gestione ed amministrativi.

5. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione non comporta modificazioni del vigente statuto della Società Incorporante, il cui testo viene allegato al presente progetto di fusione sotto la lettera "A".

Si precisa, tuttavia, che l'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il progetto di fusione, sarà chiamata a deliberare anche sull'aggiornamento dello statuto non dipendente dalla Fusione.

6. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La Fusione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del Codice Civile, dalla data in cui avviene l'ultima delle iscrizioni nell'ufficio del registro delle imprese dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, UNIACQUE S.p.A., in qualità di Società

Incorporante, subentrerà in tutti i beni, i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche di qualsiasi natura - in qualunque tempo acquisiti o sorti - direttamente o indirettamente facenti capo alla od inerenti la Società Incorporata. In particolare, alla suddetta data di efficacia, la Società Incorporante subentrerà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) in tutte le concessioni, autorizzazioni, decreti, permessi, nulla osta in genere ed in qualunque altro atto amministrativo, anche in corso di rilascio, emessi dalle Autorità ed Enti competenti, inerenti direttamente o indirettamente la Società Incorporata; e
- b) in tutti i contratti, atti o negozi giuridici, anche se non ancora formalizzati o in corso di trattativa, aventi ad oggetto materiali, servizi e beni in genere e comunque prestazioni riguardanti la Società Incorporata. E così, a titolo esemplificativo, la Società Incorporante subentrerà alla Società Incorporata nei contratti non ancora eseguiti in tutto o in parte, ivi compresi gli obblighi di garanzia ancora operanti relativi a, o discendenti da, contratti le cui prestazioni siano state già eseguite dalla Società Incorporata alla data in cui la Fusione produrrà i suoi effetti, nonché in tutte le ragioni, diritti, stato di godimento, stati di fatto, interessi legittimi, aspettative, obblighi, impegni e passività della Società Incorporata trasferiti a seguito della Fusione;

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale della stessa Società Incorporante nel corso del quale si verificheranno gli effetti della Fusione come sopra individuato. Dalla medesima data decorreranno gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per i soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

Bergamo, 29 giugno 2021

UNIACQUE S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Consigliere Delegato

Pierangelo Bertocchi

AQUALIS S.p.A.

L'Amministratore Unico

Luca Serughetti

Allegati:

- Statuto della Società Incorporante
- Bilancio al 31.12.2020 di Uniacque S.p.A.
- Bilancio al 31.12.2020 di Aqualis S.p.A.